

REGOLAMENTO (CE) N. 742/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio per quanto concerne le condizioni applicabili alla messa in servizio di nuove capacità per i battelli da carico secco nella navigazione interna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2310/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c),considerando che occorre differenziare i tipi di battelli per il calcolo del rapporto per il contributo speciale «Vecchio per nuovo» secondo i tre tipi previsti dal regolamento (CE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/97 ⁽⁴⁾, al fine di adattare tale rapporto alla situazione economica nei diversi settori di mercato che corrispondono ai tipi di battelli;

considerando che l'evoluzione del settore dei battelli da carico secco nell'ambito del mercato dei trasporti per via navigabile interna richiede che il rapporto «tra il nuovo e il vecchio tonnellaggio» sia modificato per facilitare l'ammodernamento in corso nel settore, in particolare nel settore dei portacontenitori, senza tuttavia annullare gli effetti dell'azione di demolizione comunitaria degli anni 1996, 1997 e 1998; che occorre quindi adattare il rapporto per i battelli da carico secco fissandolo a 1,25:1;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1998.

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è stata oggetto di consultazione presso gli Stati membri e di un parere del gruppo di esperti «Risanamento strutturale della navigazione interna», come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1102/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1101/89 è aggiunto un quarto trattino:

«— in deroga al primo comma, qualora si tratti di battelli a carico secco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1102/89, le parole «una volta e mezzo» sono sostituite da «una volta e venticinque» a decorrere dal 1° aprile 1998.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Neil KINNOCK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.⁽²⁾ GU L 313 del 3. 12. 1996, pag. 8.⁽³⁾ GU L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.⁽⁴⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 11.